



## COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

### Città Metropolitana di Bari

#### COLLEGIO DEI REVISORI

#### VERBALE N. 24

L'anno duemilaventicinque il giorno 27 del mese di giugno si è riunito virtualmente presso la sede municipale di Ruvo di Puglia (BA) il Collegio dei Revisori nelle persone di FONTANAROSA Filomena Angela, Presidente, INGUSCIO Vittorio e URSO Maurizio, Componenti, per rilasciare il parere sulla modifica della programmazione delle spese di personale e pertanto esamina la Sezione 3.3 del P.I.A.O. allegato "E" alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 142/2025 del 06/06/2025 avente ad oggetto: *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per gli anni 2025/2027 ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021. Prima Variazione"* ed allegato PIAO 2025-2027, ricevuta mediante pec in data 27/06/2025 prot. n. 14989.

L'Organo di Revisione,

#### **esaminati:**

- la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 28/02/2025 ad oggetto: *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per gli anni 2025/2027 ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021;*
- il parere n. 2 del 21/02/2025, di questo Organo di Revisione, sulla proposta di deliberazione della predetta deliberazione di Giunta Comunale;
- il successivo parere n. 3 del 21/02/2025 di asseverazione degli equilibri del bilancio 2025/2027, con riferimento alla spesa del personale contenuta nella Sezione 3.3 del P.I.A.O. allegato "E";
- la proposta di delibera in oggetto e la relativa modifica della Sezione 3.3 dedicata alla programmazione del Fabbisogno del Personale 2025-2027;

**visto** l'articolo 239 c. 1 lettera b) n. 1) del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

**visto** l'articolo 91 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il*

*migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;*

**visto** l’articolo 19 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 il quale prevede che l’organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all’articolo 39 della legge n. 449/1997;

**visto** l’articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno *“assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative”*. A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011-2013 (comma 557-quater, introdotto dall’art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014);

**visto** l’art. 14-bis, c. 1, lett. a) e b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, ai fini del calcolo della spesa potenziale massima ricalcolata per effetto delle nuove assunzioni;

**visto** il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell’art. 33, D.L. n. 34/2019, che permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

**visto** l’art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

**visto** l’art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l’organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

**visto** il Decreto Ministro dell'Interno 18 novembre 2020 di individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto che prevede per i Comuni con fascia demografica da 20.000 a 59.999 un rapporto medio dipendenti - popolazione di 1/159;

**dato atto** che il Comune di Ruvo di Puglia, alla data del 31/12/2024, aveva un numero di abitanti pari a 24.350 e presentava un numero di dipendenti in servizio, con contratto a tempo indeterminato, pari a 105;

**viste** le capacità assunzionali dell’Ente a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, che, in base alla fascia demografica del Comune, dimostra la virtuosità dell’Ente così come riportato nel prospetto dimostrativo inserito nella Sezione 3.3 del PIAO che forma parte integrante della proposta deliberativa in oggetto;

**visto** che vengono rispettati gli ulteriori vincoli per le assunzioni di personale a tempo determinato ex art. 9 c. 28 D.L. 78/2010 che dispone che le limitazioni in materia di

assunzioni per il lavoro flessibile non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

**Visto**, per le assunzioni di personale a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale, il D.L. 152/21, legge di conversione 233/21, in particolare il 31-bis: *"1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."*;

**visto** che è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50 comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato (6 su 105 dip.);

**verificato** che questo Comune:

- non si trova in condizioni di dissesto finanziario ex artt. 244 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;
- non si trova in condizioni di tendenziale squilibrio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 228 e 242 del D. Lgs. 267/2000;
- ha rispettato nel 2024 i limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296, così come modificato ed integrato con l'introduzione del comma 557-quater dall'art. 3 comma 5-bis del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito in legge n. 114 dell'11/08/2014;
- non ha dipendenti in eccedenza e/o in sovrannumero, come risulta da attestazioni da parte dei Direttori di Area, conservate agli atti: l'art.33 D. Lgs. 165/01, come modificato con la L.183/11, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica (le amministrazioni che

non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato art. 33 ne rispondono in via disciplinare);

- non risulta inadempiente all'obbligo della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2;
- al 31/12/2024 risulta n. 1 scopertura al fine delle assunzioni delle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, e che la relativa copertura verrà garantita con l'iscrizione al collocamento mirato di personale riconosciuto invalido in costanza di servizio;
- ha predisposto il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità (art. 48 comma 1 d.lgs. 198/2006) allegato "G" così come riportato nella dell'apposita Sezione del P.I.A.O. 2025-2027;
- ha predisposto il Piano delle Performance, di cui all'art.10 L.150/2009, allegato "B" così come riportato nella apposita Sezione del P.I.A.O. 2025-2027;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;
- rispetta i limiti di legge, così come dimostrato nelle tabelle integralmente trascritte nella Sezione 3.3 dell'allegato alla proposta deliberativa in oggetto:
  - sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati attualmente vigenti;
  - sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva pari a € 134.589,43 inferiore alla spesa sostenuta nel 2009 pari ad € 316.400,00;
- rispetta le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 rispetto al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche (v. DPCM 17 marzo 2020) sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE del bilancio di previsione), come di seguito meglio specificato;

**visto** l'art. 33 c. 2 del D.L. 34/2019 che dispone: *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";*

**verificata** l'applicazione delle disposizioni del Decreto attuativo dell'art. 33 c. 2 del decreto-legge n.34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n.58 del 28 giugno 2019, ovvero del D.P.C.M. 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" (GU n.108 del

27-4-2020), come segue:

- fascia demografica dell'Ente: *fascia f* (comuni da 10.000 a 59.999 abitanti);
- valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti Tabella 1 del DPCM= per la *fascia f* è 27,0%;
- valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti Tabella 3 del DPCM= per la *fascia f* è 31,0%;
- spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione ed al netto dell'IRAP e degli adeguamenti contrattuali 2019-2021, come disposto dall'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 36/2022 convertito dalla Legge 79/2022, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato anno 2024 = € 4.735.439,27;
- media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (anni 2022, 2023, 2024), al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata 2024 = € 18.445.424,22;
- valore soglia risultante per l'Ente = 25,67%;

**evidenziando** nel seguente prospetto la previsione della spesa del personale 2025:

VERIFICA CAPACITA' ASSUNZIONALI ART. 33, C.2 D.L. 34/2019				SPESA DEL PERSONALE CONSUNTIVO 2024	
CALCOLO BASE SU CONSUNTIVO 2024				2022	2023
Entrate correnti titoli 1-2-3	18.083.204,46	19.782.104,57	20.491.068,46	19.452.125,83	
crediti di dubbia esigibilità anno 2022	-754.560,00	-684.351,21	-1.006.701,61	-1.006.701,61	
Entrate - FCDE				18.445.424,22	
fascia abitanti f) 27%					
massimo spesa del personale				4.980.264,54	
spesa del personale consuntivo					
Redditi da lavoro dipendente cod. 101 al netto IRAP	4.433.585,92	4.513.599,23	4.735.439,27 (*)	25,67%	rapporto entrate/spesa personale
quota IRAP	280.035,07	332.660,09	304.480,34		OK rientro prima fascia 27%
Totale Intervento I	4.713.620,99	4.846.259,32	5.039.919,61		
ANNO 2025					
spesa personale nuova programmazione 2025			5.179.291,89	importo al netto assunzioni PNRR, stabilizzazione SS.SS., incentivi	
a detrarre IRAP			313.557,74		
Riduzione arretrati contrattuali 2019-2021 art. 3, c.4-ter, D.L. 36/2022			144.187,12		
Riduzione arretrati contrattuali 2022-2024 art. 3, c.4-ter, D.L. 36/2022			0,00	del c.c. 18_2024 sez.aut.	
Totale Intervento spesa del personale al netto IRAP			4.721.547,03	25,60%	percentuale rispettata
Determinazione valore massimo incremento spesa personale su consuntivo 2018					
Valore massimo teorico 27%			258.717,51	incremento applicabile	
Somma massima da non superare spesa personale 2022			4.980.264,54		
Verifica rispetto % tab. 1			27,00%		

**preso atto** che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato DPCM del 17.03.2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 c. 557-quater della L. 27 dicembre 2006 n. 296;

**vista** la Sezione 3.3 del P.I.A.O. nel cui allegato "E" vengono evidenziate le assunzioni previste quale fabbisogno del personale 2025-2027, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

**visto** il parere tecnico favorevole, rilasciato da Bucci Giuseppe in data 16/06/2025;

**visto** il parere contabile favorevole, rilasciato da Marzocca Marianna in data 27/06/2025;

l'Organo di Revisione

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sulla Sezione 3.3 del P.I.A.O. di cui all'allegato alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 142/2025 del 06/06/2025 avente ad oggetto: *"Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per gli anni 2025/2027 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021. Prima Variazione"*.

Lì, 27/06/2025.

Il Collegio dei Revisori:

FONTANAROSA Filomena Angela (Presidente)

INGUSCIO Vittorio (Componente)

URSO Maurizio (Componente)